

Art. 4.

Durante la vacanza delle parrocchie provviste di antichi assegni erariali o d'indennità di decime a carico dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, saranno detti assegni corrisposti direttamente agli economi spirituali civilmente riconosciuti, ma non oltre la somma di lire 360 annue. Il di più sarà pagato all'Economato dei beneficî vacanti.

Quando l'ammontare di detti assegni fosse inferiore alle lire 360 annue, la differenza fino a raggiungere detta somma dovuta all'economista spirituale sarà a carico dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, semprechè il reddito complessivo del beneficio parrocchiale non ecceda le annue lire 900 nette fissate nella legge 4 giugno 1899, numero 191.

Quando la parrocchia non fosse provveduta di siffatti assegni, ma il precedente titolare godesse assegno supplementare di congrua, all'economista spirituale sarà corrisposto dall'Amministrazione del Fondo per il Culto un assegno in ragione di annue lire 360.

Oltre quanto è sopra disposto, in tutti i casi, agli economi spirituali sarà pagata la somma che sarebbe dovuta al parroco per spese di culto ai termini dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Queste disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1901.

Gli assegni suindicati saranno esenti da qualsiasi imposta e tassa.

(È approvato).

Presidente. Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo bilancio.

Presentazione di un disegno di legge.

Rubini, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rubini, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: Proroga a tutto febbraio 1901 dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1900-1901.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito e seguirà la procedura degli Uffici.

Sull'ordine del giorno.

Presidente. La Giunta delle elezioni ha presentato le relazioni sui collegi di Atri, Chivasso e Castelnuovo di Carfagnana.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite, ed iscritte nell'ordine del giorno per la seduta di martedì.

L'onorevole Marazzi ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne ammettano la lettura.

Risultamento di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901.

Presenti e votanti . . .	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli . . .	190
Voti contrari	55

(La Camera approva).

Presentazione di relazioni.

Presidente. L'onorevole Calleri Enrico ha facoltà di presentare una relazione.

Calleri Enrico. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta per l'esame dei decreti registrati con riserva, sul decreto del 17 giugno 1900 riguardante i premi alla Marina mercantile, e sui decreti registrati con riserva nella seconda quindicina di novembre 1900.

Presidente. L'onorevole Aprile ha facoltà di presentare una relazione.

Aprile. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Badaloni.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

Sull'ordine del giorno.

Ghigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ghigi. Pregherei la Camera di consentire che nell'ordine del giorno della seduta di lu-